

**AS971 - PROVINCIA DI CUNEO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI NUOVE
DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO**

Roma, 25 maggio 2012

Presidente della Provincia di Cuneo

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla Provincia di Cuneo in merito alla possibilità, per imprese tra le quali sussistano i rapporti di controllo e di collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, di partecipare con offerte distinte alla procedura per la selezione delle domande c.d. "in concorrenza" per l'ottenimento della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. C-538/07 del 19 maggio 2009, che ha, tra l'altro, indotto una modifica della normativa nazionale in materia di appalti pubblici (cfr. l'articolo 3 del D.L. n. 135/09, convertito con legge n. 166/09), non appare ipotizzabile prevedere un esplicito divieto per soggetti tra i quali intercorrano legami di controllo o di collegamento di partecipare con domande distinte alla selezione del concessionario di una nuova derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. Ciononostante, come riconosciuto anche dalla Corte, tale situazione è potenzialmente suscettibile di alterare, sotto il profilo concorrenziale, il corretto e trasparente svolgimento della procedura, laddove le domande, pur provenendo formalmente da due o più imprese giuridicamente diverse, siano sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi. A giudizio dell'Autorità è, dunque, necessario che l'ente che procede alla selezione presti la massima attenzione affinché sia effettivamente garantito che l'esito della procedura selettiva non sia influenzato dal rapporto eventualmente esistente tra due o più società partecipanti. Di conseguenza è, altresì, necessario che l'ente possa disporre di strumenti che gli consentano di escludere dalla selezione medesima le domande che paiono riconducibili ad uno stesso centro di interessi.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella